



Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e altre utilità economiche

(art. 12, comma 1, Legge 7 agosto 1990 n. 241)

TESTO APPROVATO CON PROVVEDIMENTO CONSILIARE n. 45 del 22.12.2009.

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED ALTRE UTILITÀ ECONOMICHE

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dello Statuto dell'Ente, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Bagnatica di sovvenzioni, contributi, ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a favore di associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi, per i quali si provvede con apposita disciplina o sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni;
 - b) alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o pluriennale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
 - c) ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.
3. Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del Comune di Bagnatica.

Art. 2 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

1. I contributi, le sovvenzioni, e le altre utilità economiche di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad interventi, iniziative o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario, oppure a programmi di interventi o attività di più largo respiro e durata, anche di tipo ordinario ed istituzionale, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni di bilancio e in relazione ai fondi stanziati negli specifici interventi di spesa.
2. Per contributi, sovvenzioni e altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate appresso, aventi un diretto valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.



3. **IL CONTRIBUTO.** I benefici assumono la forma di contributi allorché l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.
4. **ALTRE UTILITÀ ECONOMICHE.** Sono considerate altre utilità economiche (ausili finanziari e/o vantaggi economici di qualunque genere) le tariffe o i prezzi agevolati, la fruizione gratuita di prestazioni, servizi, beni mobili e/o immobili del Comune, compresa l'assegnazione di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti Regolamenti comunali in materia.
5. **LA SOVVENZIONE.** Il Comune può assumersi l'intero onere economico di un'iniziativa, a fronte di un'attività organizzativa del soggetto terzo, qualora la stessa sia promossa da soggetti terzi ed il Comune - in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale e/o per la stretta correlazione con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione - decida di parteciparvi in veste di co-promotore, assumendola come attività propria. In questo caso il beneficio assume la forma di sovvenzione.

Art. 3 - Settori d'intervento

I settori d'intervento sono relativi a:

- a) attività socio-assistenziali e umanitarie;
- b) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- c) attività culturali e scientifiche;
- d) attività educative;
- e) tutela ambientale;
- f) attività ricreative e sportive;
- g) sviluppo economico.

Art. 4 - Interventi relativi ad attività socio-assistenziali e umanitarie

1. Gli interventi, siano essi contributi, sovvenzioni e altre utilità economiche, possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e persone fisiche che operano a Bagnatica per iniziative, attività o manifestazioni intese principalmente a:
 - a) contribuire alla prevenzione ed alla rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;
 - b) contribuire alla ricerca, alla promozione ed allo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona, ovvero a contribuire per l'assicurazione di forme di protezione sociale a favore delle fasce più deboli della popolazione;
 - c) contribuire a promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento sulle problematiche socio-assistenziali e l'autonomia di persone anziane o handicappate o



comunque di soggetti a rischio di emarginazione al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;

- d) collaborare al fine di agevolare la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali, nel rispetto della specificità, delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti più deboli.

2. Per gli interventi di tipo umanitario, si veda il successivo art. 13.

Art. 5 - Interventi relativi all'impegno civile e alla tutela e promozione dei diritti umani

Gli interventi siano essi contributi, sovvenzioni e altre utilità economiche, possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e persone fisiche che operano anche al di fuori del territorio comunale:

- a) per manifestazioni dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli scolari, degli studenti, degli adulti, degli anziani, nei rispettivi ambienti di vita;
- b) per iniziative aventi come obiettivo la promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
- c) per tutte le iniziative aventi ad oggetto l'esaltazione della dignità dell'uomo, dell'ambiente in cui vive, dei suoi diritti intangibili, con riferimento anche a quanto stabilito dagli organismi internazionali.

Art. 6 - Interventi relativi ad attività culturali

Gli interventi, siano essi contributi, sovvenzioni e altre utilità economiche, possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e persone fisiche per iniziative, attività o manifestazioni principalmente intese a:

- a) favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, anche mediante l'organizzazione di iniziative, mostre, convegni e rassegne che abbiano come finalità di attivare la partecipazione dei cittadini di Bagnatica alla vita culturale del territorio;
- b) promuovere l'immagine della Città mediante l'organizzazione di convegni, mostre, saloni o interventi rivolti alla tutela e alla valorizzazione del suo patrimonio storico, architettonico, urbanistico e monumentale;
- c) promuovere e sostenere le celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze civili, religiose e politiche.

Art. 7 - Interventi relativi ad attività educative

Gli interventi, siano essi contributi, sovvenzioni e altre utilità economiche, possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e persone fisiche che operano a Bagnatica per iniziative, attività o manifestazioni principalmente intese a:



- a) favorire, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente, le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive;
- b) promuovere la realizzazione di convegni, mostre e rassegne;
- c) favorire la prevenzione e il recupero del disagio giovanile;
- d) favorire l'integrazione del tempo scuola/lavoro, anche partecipando ad iniziative finalizzate all'attivazione di servizi di accoglienza pre-scolastica, di dopo-scuola e di intrattenimento post-scolastico, a favore soprattutto dei nuclei familiari con entrambi i genitori impegnati in attività lavorative a tempo pieno.

Art. 8 - Interventi relativi alla tutela ambientale

Gli interventi, siano essi contributi, sovvenzioni e altre utilità economiche, possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e persone fisiche che operano a Bagnatica per iniziative, attività o manifestazioni principalmente intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio e delle specie animali, il decoro dell'ambiente urbano.

Art. 9 - Interventi relativi ad attività ricreative e sportive

1. Gli interventi, siano essi contributi, sovvenzioni e altre utilità economiche, possono essere disposti, per quanto attiene alle attività sportive, a favore di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, enti o società affiliate alle federazioni del C.O.N.I., e ad associazioni, enti, società, gruppi e persone fisiche operanti sul territorio del Comune di Bagnatica (o per attività organizzate sul territorio del Comune di Bagnatica) al fine di:
 - a) favorire e sostenere le loro attività istituzionali e statutarie, finalizzate alla promozione, all'espletamento ed allo sviluppo della pratica sportiva sul territorio comunale;
 - b) favorire e sostenere l'organizzazione di manifestazioni sportive, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
2. Gli interventi, siano essi contributi, sovvenzioni e altre utilità economiche, possono essere disposti anche a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato, di promozione sociale e persone fisiche che operano a Bagnatica (o per attività organizzate sul territorio del Comune di Bagnatica) al fine di promuovere l'organizzazione e la gestione di attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi.
3. Particolare attenzione sarà riservata agli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente, alle discipline di base che rivestono carattere formativo, alle attività sportive dilettantistiche e a tutte quelle attività che vengono intraprese senza scopo di lucro.

Art. 10 - Interventi relativi allo sviluppo economico



1. Gli interventi, siano essi contributi, sovvenzioni e altre utilità economiche, possono essere disposti a favore di enti pubblici, privati, associazioni, organizzazioni senza finalità di lucro e persone fisiche che operano in attività economiche tradizionali o innovative.
2. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive, di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e delle tradizioni tipiche locali.

Art. 11 - Indirizzi dell'Amministrazione – Albo comunale

1. L'Amministrazione Comunale procede allo stanziamento delle risorse che intende destinare a sovvenzioni e contributi su appositi interventi di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento:
 - a) in via ordinaria, in sede di approvazione del bilancio previsionale d'esercizio;
 - b) in via straordinaria, in sede di approvazione delle variazioni in capo bilancio previsionale d'esercizio.Lo stanziamento di bilancio ha carattere autorizzativo.
2. E' istituito l'Albo comunale delle Associazioni territoriali.
3. Le Associazioni operanti sul territorio comunale di Bagnatica, e con sede legale a Bagnatica, possono fare richiesta di iscrizione all'Albo di cui al precedente comma depositando al Comune di Bagnatica l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione. Le Associazioni provvederanno altresì, a propria cura e spese, ad aggiornare costantemente l'Albo comunale per eventuali modifiche apportate nel tempo allo Statuto stesso.
4. Entro 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento si procederà ad una revisione dell'Albo preesistente al presente regolamento. Verranno confermate le iscrizioni all'Albo delle sole Associazioni operanti sul territorio comunale di Bagnatica, e con sede legale a Bagnatica.
5. L'iscrizione di cui ai precedenti commi è condizione per il beneficio di sovvenzioni, contributi ed altre utilità economiche da parte dell'Amministrazione comunale, di importo superiore a € 500,00.
6. La valutazione delle domande di sovvenzione, contributo e sussidio, ed il loro eventuale accoglimento, avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza delle presenti disposizioni.



Art. 12 - Criteri

1. La concessione delle forme di sostegno sotto forma di contributo, sovvenzione e/o altra utilità economica è stabilita, fermo il disposto dell'art. 11, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) valutazione dei contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta secondo il parametro dell'intrinseca "rilevanza sociale" intesa come rilevanza congiunta dei sottostanti aspetti:
 - perseguimento d'interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori della comunità e della solidarietà;
 - natura dell'attività organizzata o dell'iniziativa promossa, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente o a condizioni agevolate alla generalità dei soggetti o a categorie sociali svantaggiate;
 - iniziative volte all'organizzazione di attività o iniziative non garantite o solo in parte garantite dalla Pubblica Amministrazione, anche locale;
 - tipo di organizzazione, con priorità per quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
 - b) considerazione del carattere di originalità e d'innovazione del progetto presentato e di qualità progettuale, nonché dell'ambito di concreta operatività ed interesse.
2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sotto forma di contributo, sovvenzione e/o altra utilità economica sono stabilite in riferimento:
 - al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor);
 - al contributo richiesto, rispetto alla spesa complessiva;
 - alla capacità economica del richiedente.

Art. 13 - Casi particolari

In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la concessione di interventi economici può essere altresì disposta a favore di enti, associazioni, comitati e persone fisiche per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale.

Art. 14 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altre utilità economiche

1. Le associazioni, gli enti, gli altri organismi contemplati dal presente regolamento e le persone fisiche possono chiedere al Comune la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altre utilità economiche.
2. La domanda, presentata su apposito modulo, va indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o organizzazione o suo delegato (per le persone fisiche, dal richiedente).



3. Nel caso di attività o iniziative, la domanda deve pervenire, di norma, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa o dell'attività.
4. Nel caso di attività o iniziative devono essere indicati, di norma, i seguenti elementi:
 - a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'associazione, organizzazione o ente (per le persone fisiche: cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale);
 - b) descrizione e durata dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'Ente;
 - c) finalità dell'intervento ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
 - d) dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
 - e) ammontare del contributo richiesto all'Amministrazione Comunale;
 - f) indicazione degli eventuali contributi richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivanti da soggetti privati (sponsor);
 - g) requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe a quella proposta;
 - h) impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute e, a richiesta, copia della relativa documentazione;
 - i) impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
 - j) dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali;
 - k) per le Associazioni, decorsi 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, dichiarazione relativa all'avvenuta iscrizione all'Albo delle Associazioni territoriali di cui al precedente art. 11, comma 2.
 - l) nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta;
 - m) dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
5. Nel caso di richieste di forme di sostegno ordinarie per scopi istituzionali, devono essere indicati, di norma, i seguenti elementi:
 - a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'associazione, organizzazione o ente;
 - b) descrizione delle attività svolte e dei risultati conseguiti nell'esercizio precedente a quello di riferimento e delle attività che si intendono realizzare nell'esercizio corrente avvalendosi del supporto finanziario dell'Ente;
 - c) conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento;
 - d) bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente;
 - e) ammontare del contributo ordinario per scopi istituzionali richiesto all'Amministrazione Comunale;
 - f) impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità statutarie dell'associazione, istituzione, ente ed organismo pubblico o privato;
 - g) dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali;
 - h) per le Associazioni, decorsi 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, dichiarazione relativa all'avvenuta iscrizione all'Albo delle Associazioni territoriali di cui al precedente art. 11, comma 2.



- i) nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta;
 - j) dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
6. Per le iniziative, attività o manifestazioni che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto, intendendosi per tali quelle per le quali si presenta una richiesta di contribuzione inferiore o pari a € 500,00 o venga stimato tale l'importo da concedere è sufficiente indicare, di norma, i seguenti elementi:
- a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'associazione, organizzazione o ente (per le persone fisiche: cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale);
 - b) descrizione e durata dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'Ente;
 - c) finalità dell'intervento ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
 - d) preventivo di spesa con indicazione delle varie voci.
 - e) impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
 - f) dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali;
 - g) nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta;
 - h) dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
7. Laddove sia necessario, la domanda stessa dovrà inoltre essere corredata dalla dichiarazione del richiedente attestante:
- a) l'applicabilità o meno della ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
 - b) il possesso della dichiarazione liberatoria dell'E.N.P.A.L.S. attestante che l'associazione organizzatrice di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si è resa inadempiente agli obblighi assicurativi di legge.

Art. 16 - Esame e accoglimento della domanda

1. L'accoglimento della domanda e la misura delle forme di sostegno è disposta:
- a) nei casi di concessione di sovvenzioni, contributi ed altre utilità economiche per attività o iniziative (art. 14, comma 4), dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento, su proposta del Responsabile del Settore competente, in conformità alle norme del presente regolamento e all'osservanza dei criteri di cui all'art. 12, nei limiti della capacità finanziaria degli stanziamenti definiti in bilancio.
 - b) nei casi di concessione di sovvenzioni, contributi, ed altre utilità economiche a sostegno di attività ordinarie per scopi istituzionali (art. 14, comma 5), mediante determinazione del Responsabile del Settore competente, in conformità alle norme del presente regolamento e all'osservanza dei criteri di cui all'art. 12, nei limiti della capacità finanziaria degli stanziamenti definiti in bilancio.
 - c) nei casi di concessione di sovvenzioni, contributi, ed altre utilità economiche per iniziative, attività o manifestazioni che presentano caratteristiche di particolare



- snellezza e rilievo economico contenuto (art. 14, comma 6) si provvede, con i medesimi limiti, mediante determinazione del Responsabile del Settore competente.
2. L'istruttoria delle domande ha luogo a cura del servizio competente per materia, in conformità alle norme del presente regolamento e all'osservanza dei criteri di cui all'art. 12.
 3. I contributi possono essere erogati solo a fronte, normalmente, di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta. Rimane inteso che non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.
 4. E' facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della domanda.
 5. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività specifica oggetto della richiesta.

Art. 17 - Modalità di liquidazione delle sovvenzioni, contributi ed altre utilità economiche

1. La liquidazione delle forme di sostegno avviene, di norma:
 - a) nei casi di concessione di sovvenzioni, contributi ed altre utilità economiche per attività o iniziative, **integralmente a consuntivo** (100% dell'importo concesso). E' disposta direttamente dalla Giunta Comunale, nella misura consentita dalla legge finanziaria e dalle disponibilità di bilancio.
 - b) nei casi di concessione di sovvenzioni, contributi ed altre utilità economiche a sostegno di attività ordinarie per scopi istituzionali, **integralmente in acconto** (100% dell'importo concesso), all'atto dell'accoglimento della domanda stessa. E' disposta direttamente dal Responsabile del Settore competente, mediante propria determinazione, nella misura consentita dalla legge finanziaria e dalle disponibilità di bilancio.
 - c) nei casi di concessione di sovvenzioni, contributi, ed altre utilità economiche per iniziative, attività o manifestazioni che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto (art. 14, comma 6), **integralmente in acconto** (100% dell'importo concesso), all'atto dell'accoglimento della domanda stessa. E' disposta direttamente dal Responsabile del Settore competente, mediante propria determinazione, nella misura consentita dalla legge finanziaria e dalle disponibilità di bilancio.
2. Nei casi di necessità ed urgenza debitamente motivate e documentate, tali da compromettere la positiva realizzazione dell'attività, dell'iniziativa o dell'intervento socio-assistenziale stesso, la liquidazione delle provvidenze di cui al precedente comma 1, punto a) può avvenire **in acconto** (fino al 100% dell'importo concesso), all'atto dell'accoglimento della domanda stessa.



3. Per la liquidazione a saldo delle provvidenze descritte ai precedenti commi, il beneficiario della forma di sostegno dovrà produrre all'Amministrazione Comunale la seguente documentazione:
 - a) Nei casi di cui al precedente comma 1, punto a) - sovvenzioni, contributi ed altre utilità economiche per attività o iniziative:
 - o sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
 - o rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata, delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
 - o dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nelle forme di legge, attestante la veridicità del contenuto del rendiconto o consuntivo.
4. L'Amministrazione Comunale può richiedere, in qualunque momento, qualora lo ritenga opportuno, la presentazione dei documenti giustificativi dei dati dichiarati e/o iscritti in consuntivo.
5. Ove dal consuntivo presentato dal beneficiario ai sensi del precedente comma 3, punto a), o dalla dichiarazione attestante l'ammontare della provvidenza utilizzata ai sensi del precedente comma 3, punto b), dovessero emergere risultanze contabili positive (es. una differenza fra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione, attività oggetto della richiesta, di importo inferiore agli acconti già corrisposti), l'Amministrazione comunale procederà a seconda dei casi allo storno o al recupero della somma eccedente corrisposta al beneficiario.
6. La produzione della documentazione di cui al precedente comma 3. è dovuta anche nei casi di liquidazione in acconto (con liquidazione del 100% dell'importo concesso) di cui al precedente comma 2.

Art. 18 - Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed altre utilità economiche

1. La concessione di sovvenzioni, contributi ed altre utilità economiche comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività, manifestazioni o interventi socio-assistenziali programmati.
2. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, l'Amministrazione Comunale dispone, a seconda dei casi, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate, in relazione a quanto realizzato.

Art. 19 - Decadenza

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa/intervento per la quale il contributo era stato concesso;



- b) non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 17, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute.

Art. 20 - Responsabilità

L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione, dell'attività o dell'intervento oggetto di contribuzione.

Capo II PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

Art. 21 - Patrocinio del Comune

1. Il Comune, sulla base di quanto prevede lo Statuto Comunale e ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, favorisce l'iniziativa dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte alla collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del Patrocinio, che rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento dell'Ente stesso.
3. Il Patrocinio può essere riconosciuto a quegli organismi, enti o associazioni, operanti sul territorio, che lo richiedano espressamente.

Art. 22 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio

La concessione del patrocinio del Comune, o di uno o più Assessorati, può comportare la messa a disposizione di strumenti che l'Ente possiede a favore dei gruppi o associazioni che richiedano il patrocinio, e in particolare:

- a) concessione gratuita dei locali o di impianti di proprietà del Comune;
- b) uso di piazze, vie o spazi pubblici, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 23 – Modalità di presentazione dell'istanza

1. La richiesta di patrocinio deve uniformarsi, in linea di principio, ai progetti o ai programmi formulati dall'Amministrazione Comunale nella sua attività programmatica o alle sue finalità istituzionali.
2. L'istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Comune o di singoli Assessorati a favore di iniziative, attività o manifestazioni, deve essere indirizzata al Sindaco ed eventualmente ai singoli Assessori interessati.



3. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, deve di norma essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della realizzazione dell'iniziativa e nella medesima dovranno essere indicati il genere d'iniziativa, il programma, le date di svolgimento e la tipologia del sostegno richiesto all'Ente, tenendo conto di quanto prevede il presente regolamento. Alla domanda va allegato tutto il materiale informativo prodotto, quali manifesti e locandine.
4. Eventuali richieste di patrocinio ad altri Enti e/o Organismi verranno curate direttamente dal richiedente.

Art. 24 - Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio del Comune e dei singoli Assessorati è concesso dal Sindaco con proprio decreto, eventualmente corredato dal parere dell'Assessore competente per materia, contenente la motivazione della concessione e la forma di realizzazione concreta del patrocinio stesso.
2. L'attribuzione del Patrocinio attribuisce al destinatario la facoltà di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa. Esso è prioritario rispetto ad altri riconoscimenti. Tutta la documentazione che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà essere tempestivamente trasmessa all'Amministrazione comunale.
3. Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente, quando si tratti d'iniziativa, attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

Capo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altre utilità economiche approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 09/02/2005.



INDICE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED ALTRE UTILITÀ ECONOMICHE.....	1
Art. 1 - Ambito di applicazione	1
Art. 2 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche.....	1
Art. 3 - Settori d'intervento	2
Art. 4 - Interventi relativi ad attività socio-assistenziali e umanitarie	2
Art. 5 - Interventi relativi all'impegno civile e alla tutela e promozione dei diritti umani	3
Art. 6 - Interventi relativi ad attività culturali	3
Art. 7 - Interventi relativi ad attività educative	3
Art. 8 - Interventi relativi alla tutela ambientale.....	4
Art. 9 - Interventi relativi ad attività ricreative e sportive	4
Art. 10 - Interventi relativi allo sviluppo economico.....	4
Art. 11 - Indirizzi dell'Amministrazione – Albo comunale	5
Art. 12 - Criteri	6
Art. 13 - Casi particolari	6
Art. 14 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altre utilità economiche	6
Art. 16 - Esame e accoglimento della domanda.....	8
Art. 17 - Modalità di liquidazione delle sovvenzioni, contributi ed altre utilità economiche ..	9
Art. 18 - Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed altre utilità economiche	10
Art. 19 - Decadenza.....	10
Art. 20 - Responsabilità.....	11
PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITÀ O MANIFESTAZIONI.....	11
Art. 21 - Patrocinio del Comune	11
Art. 22 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio	11
Art. 23 – Modalità di presentazione dell'istanza	11
Art. 24 - Concessione del patrocinio	12
DISPOSIZIONI FINALI	12
Art. 25 - Abrogazione	12
INDICE.....	I